

Tribunale Ordinario di Macerata

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE

e DECRETO reso *inaudita altera parte*

Il Giudice Istruttore dr. Luigi Reale,

visti gli atti della causa n. r.g. **2153/2018**, pendente

tra

ricorrente: S.R.L.

e

resistente: S.R.L. e

letto il ricorso;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per la pronuncia *inaudita altera parte*, rinvenendosi il *fumus boni iuris* dalla circostanza della forza lavoro della resistente costituita per intero da personale già alle dipendenze della ricorrente ed il *periculum* dalla perdita di quote di mercato difficilmente riassumibili, nonché nella utilizzazione di informazioni aziendali riservate cui Mauro, socio della resistente, ha avuto accesso per via della sua pregressa attività presso la ricorrente;

P.Q.M.

FA DIVIETO alla srl con sede in Tolentino ed in persona del l.r. p.t., di utilizzare le prestazioni lavorative dei seguenti dipendenti:

nonché di eventuali ulteriori dipendenti già in forza presso la ricorrente, nello svolgimento di mansioni uguali e/o analoghe a quelle già svolte alle dipendenze della ricorrente ed in ogni altra equivalente ex art. 2103 c.c.;

PONE in capo alla resistente a titolo di sanzione per il mancato rispetto del presente decreto l'onere del pagamento della somma di euro 2.000,00 per ogni inosservanza e o violazione, per ogni singola condotta o per ogni giorno della utilizzazione di ogni singolo dipendente sopra individuato;

FA DIVIETO ad entrambi i resistenti di utilizzare le informazioni acquisite e proprie della ricorrente, con identica sanzione come sopra prevista in caso di mancato rispetto;

FISSA la udienza per il contraddittorio cautelare per il giorno 28/08/2018 ore 9,00 con onere di notifica (art. 669 sexies, co. 2) fino al 25 luglio 2018.

Macerata, 17 luglio 2018

Il Giudice
dr. Luigi Reale



TRIBUNALE DI MACERATA
ORDINANZA DI SCIOGLIMENTO RISERVA

nel procedimento cautelare art. 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. **2153/2018**

S.R.L. /

S.R.L. -

Il G.I. dr. L. Reale, in scioglimento della riserva, all'esito del contraddittorio tra le parti, osserva:

si duole la ricorrente srl di condotte di concorrenza sleale portate dalla resistente srl Lean Lab nella attività di produzione e commercializzazione di articoli di pelletteria attraverso l'esercizio di un opificio industriale di produzione articoli di pelletteria nel medesimo Comune di Tolentino ove ha sede la ricorrente; attraverso lo storno di otto dipendenti già formati ed altamente specializzati (in particolare tale Gattari Matteo, quadro, responsabile dell'ufficio tecnico e responsabile di produzione) e già alle dipendenze della ricorrente (per la durata media di circa 13 anni); attraverso la sottrazione di cognizioni e competenze a mezzo del resistente che per circa tre anni e fino all'inizio della attività della ha prestato la sua attività lavorativa indipendente in favore della ricorrente quale "ottimizzatore" dei sistemi e della produzione industriale.

Di contro, la resistente srl rappresenta di eseguire lavorazioni in esclusiva in favore della srl ! (i cui soci rappresentano il 50% del capitale della resistente medesima, la restante quota della resistente essendo in proprietà dell'altro resistente, con sede in , la quale -secondo le dichiarazioni del l.r. della resistente medesima, , che riveste anche la qualità di l.r. della srl - ha come cliente principale per oltre il 90% la nota *griffe* Gucci, non più cliente della ricorrente dal 2014.

Va premesso che, secondo Cass. 5671/98 e Cass. 6712/96, la concorrenza sleale "... non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, nè dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica..." ma deve essere connotata anche da una sorta di *animus nocendi*, che da Cass. 20228/13 viene individuato nelle condotte contraddistinte da ulteriori elementi fattuali quali: a) la quantità dei soggetti stornati, b) la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente; c) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente; d) la scarsa fungibilità dei dipendenti; e) la rapidità dello storno; f) il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante: in altre parole, non sono illecite le attività di concorrenza, ma solo quelle caratterizzate dall'intento di nuocere al concorrente (prevalente rispetto a quello ordinario di acquisizione di quote di mercato o di clientela sottraendole ad altri imprenditori) ovvero di acquisire conoscenze e vantaggi imprenditoriali (in fase di ideazione di prodotti, di loro produzione, commercializzazione e vendita) propri di una azienda concorrente.



Sul primo, terzo, quarto e quinto degli elementi, va confermato il giudizio già reso in sede di decreto *inaudita altera parte* relativo alla composizione ed elevata specializzazione della forza-lavoro stornata che costituisce l'intera forza-lavoro della resistente (salvo due nuove assunzioni di personale in formazione ed una terza relativa ad operaia proveniente da un cliente-fornitore della ricorrente), nonchè della conoscenza che al momento della assunzione la resistente aveva della circostanza della elevata specializzazione ed anche -va ritenuto, ad onta della negazione della circostanza da parte della resistente medesima- della elevata e proficua capacità lavorativa (desumibile se non altro dai lunghi anni trascorsi alle dipendenze della ricorrente, ma anche dalla conoscenza che negli anni precedenti il non poteva non avere acquisito nell'espletamento della sua attività di ottimizzazione dei processi produttivi della ricorrente che, pare chiaro, non possono prescindere dalla qualità del personale addetto): indubbio il vantaggio derivante non solo dalla professionalità già raggiunta dal personale assunto (da cui deriva l'azzeramento delle spese di formazione), ma anche dalla circostanza che si tratta di lavoratori che già hanno lavorato insieme, con la conseguente maggiore facilità di "fare gruppo" ai fini della migliore produttività.

Sul secondo e sull'ultimo elemento, lo strettissimo collegamento societario (non solo la composizione, ma anche la identità dell'organo amministrativo; nonchè la circostanza dell'essere il numero telefonico della ditta individuale del il riferimento sugli annunci internet della resistente) tra i resistenti e la pretesa (il contratto non ha alcun crisma di ufficialità e/o di data certa. nè risulta corredato da ordini di lavorazione) fornitrice-cliente srl ! della in uno con la dimensione della seconda (come da schermata del sito internet che -poichè curato dall'azienda- deve ritenersi indicativo della rappresentata realtà industriale) del tutto analoga a quella della ricorrente quanto ad attività e numero di occupati, rende la resistente un effettivo concorrente della ricorrente, con la possibilità della utilizzazione della pregressa attività dei dipendenti stornati anche come ulteriore elemento spendibile all'esterno qualificante della produzione.

Sembrerebbero quindi sussistere tutti gli elementi indicati dalla Suprema Corte perchè il "semplice" storno dei dipendenti integri la concorrenza illecita, sebbene allo stato sfornita dell'elemento relativo al danno dell'accaparramento di quote di mercato con relativa diminuzione di quelle del ricorrente (circostanza tuttavia rilevante ai soli fini della quantificazione del danno e non anche alla sussistenza della illiceità della condotta).

In effetti, sull'ultimo degli indici sopra indicati, va rilevato che la ricorrente dichiara di avere come cliente principale (cioè, di eseguire lavorazioni artigiane di articoli di pelletteria in favore de) la nota griffe , senza fornire ulteriori indicazioni sul possesso di un marchio proprio e senza indicare ulteriori clienti e senza fornire alcun elemento in ordine al complessivo volume di affari che la committente principale garantisce, ma solo confermando in circa 110 il numero dei lavoratori alle sue dipendenze: la circostanza assume tuttavia valore neutro, sulla considerazione che neppure la srl Santipel che dovrebbe fornire commesse alla neonata società, risulta avere un marchio proprio ed invece riceve commissioni dalla nota griffe Gucci (concorrente di Louis Vuitton, cliente della ricorrente), con prodotti di altrettanta elevata qualità e clientela finale di riferimento.



Ad avvalorare la conclusione può essere indicativa la non lineare formula realizzata attraverso la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata e quindi di una nuova impresa partecipata dall'asserito fornitore: non che il collegamento societario -anche a mezzo dei soli soci, come nella specie- sia in assoluto indice di illiceità del fine; ma ove si presenti sfornito di giustificazioni (anche meramente patrimoniali o tributarie) e riguardi nuove entità con il medesimo oggetto sociale di altre collegate ed abbia il medesimo legale rappresentante delle altre (come ancora nella specie), risulta difficile immaginare motivi diversi da quelli della creazione di una sorta di schermo con la società collegata (fornitore / cliente) che nella specie avrebbe potuto raggiungere il medesimo risultato -e forse lucrare ulteriori *bonus* fiscali- a mezzo della apertura in Tolentino di un altro opificio industriale (rispetto a quello in Capannuccia Bagno a Ripoli) ove esercitare l'attività industriale già ben avviata in Toscana, piuttosto che fornire lavoro ad una nuova azienda partecipata che assume tutto il personale già formato e qualificato da azienda concorrente presso la quale uno dei soci della nuova società ha svolto attività lavorativa indipendente tale da consentirgli la approfondita conoscenza delle metodologie di lavorazione ed anche delle capacità dei dipendenti stornati.

Il provvedimento reso *inaudita altera parte* va quindi confermato e parti resistenti vanno condannate a sostenere, in solido, le spese della procedura, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale CONFERMA il provvedimento reso *inaudita altera parte* in data 17.7.18 e CONDANNA i resistenti, in solido, a sostenere le spese della procedura, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.

Macerata, 30/07/2018

Il Giudice
dr. Luigi Reale

